



CAMERA DEI DEPUTATI

I AFFARI COSTITUZIONALI
V BILANCIO E TESORO

EMENDAMENTI
UDIR

AC 2325

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Elenco delle proposte di modifica

PARTE PRIMA. RECLUTAMENTO

- I. Mobilità straordinaria dei Dirigenti Scolastici
- II. Reclutamento degli idonei del concorso a Dirigente Scolastico 2017
- III. Responsabilità dei Dirigenti Scolastici in tema di sicurezza
- IV. Valutazione dei Dirigenti Scolastici

I

All'articolo 18 si aggiunge il comma 3

“Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2020/2021, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2020/2021.”

MOTIVAZIONE [Sbocco mobilità straordinaria e la funzionalità nella pubblica amministrazione scolastica]: la norma si pone l'obiettivo di garantire la funzionalità della pubblica amministrazione: pone rimedio alla grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione a seguito delle immissioni in ruolo e previene

UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca

Mail: segreteria@udir.it - Mobile: [3317713481](tel:3317713481)



eventuali ricorsi amministrativi avverso i collocamenti di coloro che saranno immessi in ruolo nell'a.s. 2020/21.

II

All'articolo 18 si aggiunge il comma 3

“Al fine di agevolare l'azione amministrativa e prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.”

MOTIVAZIONE [Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico 2017]: *la proposta intende garantire la funzionalità degli istituti scolastici assegnati in reggenza prevedendo lo scorrimento della graduatoria prevista dal Decreto n. 1205 del 1° agosto 2019. Per la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall'ultima procedura concorsuale, risulta necessario dopo l'intervento dell'art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.*

All'articolo 18 si aggiunge il comma 3

III

“All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti delle istituzioni scolastiche, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e



manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."

MOTIVAZIONE [Revisione della disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza]: alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i Dirigenti Scolastici italiani da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici da loro diretti, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell'immobile l'intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale proposta stralcia i contenuti della proposta di legge n. 1217 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici", dal contenuto analogo al tema ampiamente trattato nell'altra proposta di legge n. 1114 "Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche", assegnate alla VII Commissione Cultura.

IV

All'articolo 6, si aggiunge il seguente comma:

"Per l'a. s. 2019/2020, in attesa del confronto di cui alla lettera c del comma 3 dell'articolo 5 contratto collettivo nazionale di Lavoro per il personale dell'area della dirigenza dell'istruzione e della ricerca dell'8 luglio 2019, non trova applicazione la valutazione dei Dirigenti Scolastici disposta dal comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 41 del contratto vigente."

MOTIVAZIONE [Modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici]: la norma intende rispettare quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Dall'applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002 a seguito dell'approvazione del CCNQ del 13 LUGLIO 2016 Per il triennio 2015/2018 erano stati stanziati 7 milioni di euro all'anno.